

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI CINQUE CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI DA
ORGANIZZARSI SUL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE***

PERIODO 01/01/2026-31/12/2028

Indice generale

PREMESSA

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 – Finalità e obiettivi**
- Art. 3 – Destinatari del servizio**
- Art. 4 – Sedi e descrizione delle strutture**
- Art. 5 – Accreditamento istituzionale**
- Art. 6 Prestazioni e funzionamento dei Centri-**
- Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio**
- Art. 8 – Decorrenza e durata dell'appalto**
- Art. 9 – Importo a base di gara**
- Art. 10 – Revisione dei prezzi**
- Art. 11 – Modifica contratto in fase di esecuzione e valore complessivo dell'appalto**
- Art. 12 – Personale**
- Art. 13 – Formazione**
- Art. 14 – Disposizioni in materia di applicazione del CCNL**
- Art. 15 – Disposizioni in materia di trattamento dati e riservatezza**
- Art. 16 – Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro**
- Art. 17 – Disposizioni in materia di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate**
- Art. 18 – Disposizioni in materia di stabilità occupazionale (Clausola sociale)**
- Art. 19 – Figure professionali richieste**
- Art. 20 – Utenze, materiali, mezzi e attrezzature**
- ART. 21- Sopralluogo (Facoltativo)**
- Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto**
- Art. 23 – Garanzia provvisoria**
- Art. 24 – Aggiudicazione dell'appalto**
- Art 25- Responsabilità per Danni e polizza assicurativa**
- Art. 26 – Stipula contratto**
- Art. 27 – Cauzione definitiva**
- Art. 28 Vigilanza, Controlli e penalità**
- Art. 29 – Direttore dell'esecuzione**
- Art. 30 – Esecuzione delle prestazioni**
- Art. 31 – Compiti della SdS**
- Art. 32 – Compiti dell'aggiudicatario**
- Art. 33 – Rendicontazione e modalità di pagamento**

Art. 34 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 35 – Codice di comportamento
Art. 36 – Mancata stipulazione del contratto
Art. 37 – Sostituzione dell'impresa aggiudicataria
Art. 38 – Rinuncia all'aggiudicazione
Art. 39 – Cause di risoluzione del contratto
Art. 40 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 41– Nullità del contratto per motivi di anticorruzione
Art. 42 – Legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale
Art. 43 – Recesso dal contratto
Art. 44 – Accesso agli atti
Art. 45 – Definizione delle controversie
Art. 46 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 47 – Spese inerenti l'appalto
Art. 48 – Trattamento dati personali
Art. 49 – Responsabile unico di progetto
Art. 50 – Rinvio dinamico
Art. 51 – Norma di chiusura

PREMESSA

I servizi oggetto del presente capitolato si collocano nel contesto della rete dei servizi progettati ed attivati a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie residenti all'interno del territorio della Valdinievole. I servizi dovranno realizzarsi nell'ambito degli orientamenti istituzionali indicati nella legislazione vigente in materia. I servizi si propongono quale attività a sostegno della domiciliarità, nell'intento di prevenire o ritardare l'ingresso delle persona disabile in strutture residenziali. Si connota, altresì, quale sostegno alla famiglia nella sua attività di cura, valorizzando, dove possibile, le risorse personali, ed evitando una logica meramente assistenzialistica. Si definisce struttura di accoglienza diurna, in quanto orientata a ricreare un ambiente di cura, accudimento, tutela ed assistenza alle persone, attraverso la predisposizione di spazi il più possibile personalizzati, nei quali poter svolgere attività di tipo manipolatorio, di rilassamento e attività motoria, oltre che di espressione della propria creatività quali strumenti di sollecitazione e/o mantenimento delle abilità residue. E' rivolto a persone con disabilità psicofisica o plurima, che necessitano di interventi integrati, di carattere educativo-abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti. nel rispetto della normativa in materia nazionale e regionale:

- L.104/92;
- L.328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali;

- D.M. n. 308/2001 requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei Servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'art.11 L.328/00;
- Legge n. 18 del 03/03/2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità";
- L.R. 41/05 sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R 41/05 sistema integrato di interventi e servizi sociali. - L.R.T. 60/2017 Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
- DPGR 22 marzo 2021 n. 12/R Allegato A modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 , n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art . 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 , n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi".
- DGR 1449/2017 "Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita.
- DGR 1642/2019 "Il modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità. Approvazione documento in attuazione della DGR 1449/2017. "
- DGR 1055/2021 "Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR 1449/2017. "
- D. Lgs. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"

Si individuano, infine, quali punti qualificanti del Servizio:

- la relazione tra servizio e comunità di appartenenza, quale importante e significativo aspetto sul piano socioeducativo ed elemento indispensabile per evitare processi di esclusione;
- la creazione di un clima interno di tipo familiare, aperto e flessibile, evitando che la struttura assuma caratteristiche di esclusivo accudimento ed approntando, attraverso un'equipe competente, quelle metodologie e prassi mirate alla riconquista o mantenimento di autonomie personali e sociali.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consorzio Società della Salute della Valdinievole intende avviare una procedura di gara aperta per l'individuazione dell'Operatore Economico al quale affidare, ai sensi del nuovo D.Lgs n. 36/2023, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'organizzazione e gestione di cinque centri semiresidenziali per persone con disabilità adulte residenti in Valdinievole da realizzarsi all'interno di strutture messe a disposizione dalla stazione appaltante, come meglio di seguito specificato.

Il concorrente dovrà presentare un unico progetto che risponda alle finalità, criteri e principi di seguito descritti.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

La proposta progettuale dovrà contenere un programma finalizzato al mantenimento, al recupero, allo sviluppo delle capacità percettive, motorie, cognitive, relazionali, di comunicazione e al conseguimento del massimo grado di autonomia personale e sociale delle persone disabili che frequentano i centri.

Il progetto di gestione delle attività dovrà promuovere la crescita ed il benessere globale della persona con disabilità all'interno del centro diurno in continuità con la famiglia.

Inoltre le modalità di realizzazione del servizio oggetto del presente appalto dovranno tener conto dell'insieme dei servizi già attivi sul territorio, che hanno in carico la persona con disabilità, con l'obiettivo di armonizzarli e integrarli

I centri semiresidenziali, per i soggetti che ne usufruiscono, dovranno potenziare la socializzazione e l'integrazione nella comunità locale, favorire la continuità educativa con la famiglia, sostenere e supportare la famiglia nel lavoro di cura quotidiano.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari sono persone in età dai 18 ai 64 anni con disabilità fisica, psichica, sensoriale e/o plurima di media o rilevante entità in carico ai servizi socio sanitari della Società della Salute della Valdinievole.

L'inserimento della persona con disabilità nei Centri Diurni avviene nell'ambito del percorso socio sanitario sulla base della valutazione della Unità di Valutazione Multidimensionale e Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e sulla conseguente definizione del progetto personalizzato, dove si prevede sia la proposta di inserimento che di eventuale conclusione del piano.

L'inserimento è subordinato alla disponibilità di posti liberi all'interno del numero complessivo dei posti autorizzati e dovrà essere attuato entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

ART. 4 - SEDI E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

La gestione delle strutture e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm. "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e ss.mm. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"
- Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.;
- L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", DPGR 3.3.2010 n. 29/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009 n. 82", e DPGR 11.08.2020 n.86/R "Regolamento di attuazione(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
- Piano sociale integrato regionale vigente;
- Piano sanitario regionale vigente.

L'appalto è articolato in un unico lotto, il Consorzio Società della Salute della Valdinievole mette a disposizione gli immobili dove poter realizzare le attività, di proprietà dei rispettivi Comuni, soci del consorzio SdS, che, attraverso un comodato d'uso gratuito, sono stati messi nella disponibilità della stazione appaltante.

Denominazione struttura	Indirizzo	Aperture	Target persone attualmente inserite	Attività da garantire
Centro Socio Riabilitativo "Antares"	Via Lima n. 28 loc. Ponte di Mingo Ponte Buggianese	dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 8,30-16,30	Persone disabili di età compresa tra 37 e 62 anni (vedere specifiche nella descrizione)	Periodo di apertura: 11 mesi pari a 233 giorni di attività
Centro Socio Riabilitativo "Centro Anch'io"	Via Boccaccio n.19 Montecatini Terme	dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 9,00-17,00	Persone disabili di età compresa tra 22 e 57 anni (vedere specifiche nella descrizione)	Periodo di apertura: 11 mesi pari a 233 giorni di attività
Centro Socio Riabilitativo "Il Faro"	Via della Chiesa n. 20 loc. Veneri Pescia	dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 8,30-16,30	Persone disabili di età compresa tra 24 e 60 anni (vedere specifiche nella descrizione)	Periodo di apertura: 11 mesi pari a 233 giorni di attività
Centro Socio Riabilitativo "Raggio di Sole"	Via Orbignanese n.121 loc. Orbignano Lamporecchio	dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 8,30-16,30	Persone disabili di età compresa tra 24 e 61 anni (vedere specifiche nella descrizione)	Periodo di apertura: 11 mesi pari a 233 giorni di attività
Centro Socio Riabilitativo "La Bottega"	Via Vittorio Veneto, 24 Chiesina Uzzanese	dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 8,30-16,30	Persone disabili di età compresa tra 22 e 52 anni (vedere specifiche nella descrizione)	Periodo di apertura: 11 mesi pari a 233 giorni di attività

Centro Socio Riabilitativo "ANTARES"

Il Centro è autorizzato per 14 posti semiresidenziali.

Tipologia persone presenti: per alcuni soggetti si tratta di situazioni che presentano gravi patologie, in quadri di multidisabilità, con sindromi psicotiche, anche di tipo autistico, con grave ritardo mentale e importanti disturbi comportamentali, con epilessia, e/o gravi disturbi sensoriali e motori che richiedono particolare tipo di assistenza.

Caratteristiche della struttura: si tratta di una ex scuola ristrutturata dotata dei seguenti ambienti: cucina, zona pranzo soggiorno, n.2 locali per attività, n. 2 bagni attrezzati, una stanza spogliatoio per gli ospiti, n.2 bagni per il personale e antibagno adibito a spogliatoio, ampio spazio esterno corredato di gazebo.

Ogni locale è arredato e dotato delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle varie attività (vedere

La struttura è dotata di energia elettrica, acqua, scarichi biologici, riscaldamento, condizionamento, rete telefonica e ADSL.

Le utenze sono intestate all'attuale gestore e dovranno essere oggetto di voltura con il futuro aggiudicatario.

La struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Ponte Buggianese con atto prot. n° 13504/2011 del 12.12.2011 ed è dotata di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

La struttura è accreditata dal 22.08.2012 ed adeguata ai requisiti, così come richiesto dal DPGR 86/R/2020, in data 14.03.2022

Centro Socio Riabilitativo "CENTRO ANCH'IO"

Il Centro è autorizzato per 20 posti semiresidenziali.

Tipologia persone presenti: per metà dei soggetti frequentanti, si tratta di situazioni gravi, rese ancora più complesse dalla polidisabilità: in questo ambito sono comprese le sindromi psicotiche, anche di tipo autistico, e il grave ritardo mentale, spesso con l'aggravante della patologia epilettica e dei disturbi comportamentali e/o di personalità. In alcuni casi sono presenti disabilità motorie e sensoriali importanti che richiedono particolare tipo di assistenza.

Caratteristiche della struttura: si tratta di una ex scuola ristrutturata con palestra interna, spaziosa cucina e locale dispensa, ampia zona pranzo, bagni attrezzati, bagno per il personale, ampi spazi esterni a verde e piastra polivalente.

I locali tutti al piano terra e senza barriere architettoniche sono così suddivisi: n° 3 stanze adibite a laboratori, n° 1 stanza adibita ad attività musicali, n° 1 stanza fisioterapia/infermeria, n° 1 stanza-spogliatoio per il personale, n° 1 stanza ripostiglio-magazzino, n° 1 ufficio per il personale.

Ogni locale è arredato e dotato delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle varie attività.

La struttura è dotata di energia elettrica, acqua, scarichi biologici, riscaldamento, condizionamento, rete telefonica e ADSL.

Le utenze sono intestate all'attuale gestore e dovranno essere oggetto di voltura con il futuro aggiudicatario.

La struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Montecatini con atto del 10 giugno 2008 prot. n° 018686 ed è dotata di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

La struttura è accreditata dal 30.05.2012 ed adeguata ai requisiti, così come richiesto dal DPGR 86/R/2020, in data 11.03.2022

Centro Socio Riabilitativo “ IL FARO”

Il centro è autorizzato per 20 posti semiresidenziali.

Tipologia persone presenti: le situazioni sono collocabili nel disturbo grave in quanto si tratta di ritardo mentale più o meno grave, ma sempre accompagnato da problematiche psicopatologiche (sindrome psicotica anche di tipo autistico), in alcuni casi associata a sindrome epilettica e disturbi sensoriali. Inoltre sono presenti disturbi motori più o meno importanti. Alcuni di questi casi sono particolarmente gravi ed impegnativi nella gestione assistenziale

Caratteristiche della struttura: si tratta di una ex scuola ristrutturata che si sviluppa su due piani, collegati da ampia scala interna e ascensore. La struttura è circondata da ampio spazio esterno con gazebo, forno a legna.

Il piano terra è composto da un ampio ingresso e corridoio con disimpegno e sottoscala, una cucina, una sala pranzo, un laboratorio, una stanza relax, due bagni attrezzati, un bagno con antibagno per il personale. Il primo piano è composto da ampio corridoio, ampia stanza per l'attività di musicoterapica, una stanza per l'attività di fisioterapia e psicomotricità, una stanza adibita ad ufficio, due stanze per laboratori vari, un bagno attrezzato, un bagno con antibagno per gli ospiti.

Ogni locale è arredato e dotato delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle varie attività.

La struttura è dotata di energia elettrica, acqua, scarichi biologici, riscaldamento, condizionamento e rete telefonica e ADSL.

Le utenze sono intestate all'attuale gestore e dovranno essere oggetto di voltura con il futuro aggiudicatario.

La struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Pescia con atto n°2 del 2 settembre 2009 ed è dotata di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

La struttura è accreditata dal 12.04.2012 ed adeguata ai requisiti, così come richiesto dal DPGR 86/R/2020, in data 14.03.2022

Centro Socio Riabilitativo “RAGGIO DI SOLE”

Il Centro è autorizzato per 18 posti semiresidenziali

Tipologia persone presenti: per alcuni soggetti si tratta di situazioni gravi in quanto comprendenti sindromi psicotiche e ritardo mentale importante, nella maggior parte dei casi con associazione a sindrome epilettica e complicanze psicopatologiche.

Tra questi, alcuni risultano particolarmente impegnativi sul piano generale e, in particolare su quello motorio.

Per altri casi il ritardo mentale è meno importante, da collocarsi nell'ambito del ritardo medio-grave; tuttavia con complicanze sul piano comportamentale o disturbi sul piano organico e sensoriale.

Caratteristiche della struttura: Il centro diurno è ubicato in collina in una ex scuola ristrutturata che si sviluppa su due piani, con piccolo giardino esterno. Il piano terra è composto da una ampia stanza adibita a laboratorio per la musicoterapia e spazio polivalente, uno spazio lavanderia, un bagno attrezzato. Il primo piano è composto da cucina e locale dispensa, ampia zona pranzo / soggiorno, n. 2 bagni attrezzati con

antibagno, n.2 bagni per gli operatori, n. 1 stanza spogliatoio per il personale - n.2 stanze adibite a laboratori, n.1 palestra, n.1 ufficio

Ogni locale è arredato e dotato delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle varie attività.

La struttura è dotata di energia elettrica, acqua, scarichi biologici, riscaldamento, condizionamento, rete telefonica e ADSL

Le utenze sono intestate all'attuale gestore e dovranno essere oggetto di voltura con il futuro aggiudicatario.

La struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Lamporecchio con autorizzazione unica SUAP n°12 del 4 luglio 2008 ed è dotata di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

La struttura è accreditata dal 17.05.2012 ed adeguata ai requisiti, così come richiesto dal DPGR 86/R/2020, in data 14.03.2022

Centro Socio Riabilitativo "La Bottega"

Al termine dei lavori di ristrutturazione, sarà presentata richiesta di autorizzazione al funzionamento come struttura semiresidenziale, ai sensi del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R, attuativo della L.R. 41/2005, per una capienza massima di 12 persone al giorno. Seguirà, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'attivazione della procedura di accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla L.R. 82/2009 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione n. 86/R dell'11 agosto 2020.

I trattamenti socio-riabilitativi da erogare presso tale struttura saranno analoghi a quelli previsti per i centri già operativi e mireranno al recupero e al mantenimento delle abilità funzionali residue di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, anche in forma associata, con necessità di sostegno intensivo.

Sebbene la struttura non sia ancora attiva, si prevede l'avvio delle attività, subordinatamente al completamento dell'iter autorizzativo, a partire da GENNAIO 2026. Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà quindi estendersi anche a questa sede, a decorrere dalla data di effettiva attivazione, che sarà comunicata formalmente dall'Ente committente.

La base d'asta comprende anche il monte ore annuo previsto per la struttura "La Bottega", la cui attivazione è prevista orientativamente a partire da Gennaio 2026, subordinatamente al completamento dell'iter autorizzativo.

L'aggiudicatario dovrà garantire la piena operatività del servizio anche presso tale sede a decorrere dalla data che sarà formalmente comunicata dall'Ente.

Le ore relative a "La Bottega" saranno attivate solo a partire da tale data e nulla sarà dovuto per il periodo precedente.

ART. 5 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

I servizi oggetto del presente appalto, hanno ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale secondo le disposizioni di cui alla Legge della Regione toscana n. 82 del 28 dicembre 2009 e ssmmii, e i relativi regolamenti attuativi DPGR n. 2/R del 9 gennaio 2018 e n. 86/R dell' 11 agosto 2020. Il soggetto aggiudicatario, per la gestione dei servizi sopracitati, qualora non

risultati già accreditato, dovrà ottenere l'accreditamento ai sensi dell'art 7 della legge suindicata, previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto del DPGR n. 2/R del 9 gennaio 2018, prima della stipula del contratto. Il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale 7 sull'accreditamento istituzionale dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale pena la risoluzione del contratto stesso. L'Impresa dovrà rispettare, tutto quanto previsto dalla L.R. 82/09 e ss.mm.ii., applicando procedure, protocolli e istruzioni operative previste dall'accreditamento del servizio ottenuto dall'Ente competente. La relativa documentazione (procedure, protocolli e istruzioni operative) è disponibile presso la sede del servizio. A completamento e integrazione di tale documentazione, l'Impresa dovrà garantire presso la struttura la documentazione di sua competenza. Il piano di attività e procedure di competenza dell'impresa devono essere predisposti in base ai criteri della normativa di accreditamento sociale

Art 6 PRESTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI

I Centri semiresidenziali possono essere aperti dalle ore 8.30 alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì, per non meno di 11 mesi, il periodo di chiusura, nell'arco dell'anno, non deve essere continuativo e deve essere concordato con la stazione appaltante.

Le suddette strutture offrono alle persone con disabilità adulte residenti nella Zona Valdinievole una risposta qualificata in termini di assistenza, di riabilitazione e di sostegno educativo ai fini del mantenimento, ma soprattutto dello sviluppo e potenziamento delle capacità personali e dell'autonomia individuale.

Il soggetto candidato dovrà presentare un progetto finalizzato al mantenimento, al recupero, allo sviluppo delle capacità percettive, motorie, cognitive, relazionali, di comunicazione e al conseguimento del massimo grado di autonomia personale e sociale dei soggetti inseriti nei Centri.

Il progetto dovrà sinteticamente indicare le azioni previste verso la persona, il gruppo, la famiglia e le modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e di gestione del Centro.

Inoltre il progetto dovrà prevedere l'organizzazione di attività di tipo residenziale, per la durata di almeno sei giorni nell'arco dell'anno, differenziando le varie proposte in base alle esigenze delle persone inserite nei Centri.

Il progetto complessivo dovrà inoltre tenere conto delle specificità di ogni centro così come indicato nell'art.4.

Le attività di ogni Centro sia interne che esterne dovranno essere organizzate per piccoli gruppi tenendo conto del quadro complessivo delle caratteristiche, attitudini ed interessi delle persone inserite e prevedere varie attività a seconda del progetto individuale. La pianificazione delle attività dovrà tenere conto della medio-alta intensità assistenziale e della media complessità organizzativa dei Centri Diurni. Inoltre si dovranno esplicitamente prevedere iniziative al di fuori della programmazione ordinaria (gite, uscite, spettacoli, etc.) per un monte orario annuo complessivo non inferiore a 1000 ore.

Per le persone con disabilità inserite, o segnalate dalla UVMD, che presentano le necessarie caratteristiche, possono essere sviluppati percorsi individuali, finalizzati a mantenere e

aumentare le funzioni e le abilità di vita quotidiana e di integrazione sociale al di fuori dal centro, attraverso la collaborazione con enti, agenzie, aziende pubbliche e/o private appositamente contattate e disponibili.

Per ciascun Centro dovranno essere indicati i tempi e i modi per lo svolgimento di riunioni di programmazione e di verifica delle attività, riunioni con le famiglie da effettuarsi obbligatoriamente al di fuori dell'orario di apertura del Centro.

Gli obiettivi sopra declinati dovranno essere realizzati attraverso le seguenti prestazioni:

- attività educativa e di animazione: attività proprie del profilo professionale
- assistenza di base e alla persona: attività di cura della persona e quant'altro previsto dall'attività assistenziale
- attività riabilitativa, di mantenimento e occupazionale: (a titolo esemplificativo) acquaticità, psicomotricità, fisioterapia, musicoterapia, teatro, ceramica, decorazione, piccola falegnameria, ortovivaismo, cucina
- assistenza infermieristica durante l'attività residenziale: attività proprie del profilo professionale
- attività sportive e ricreative esterne con particolare attenzione alla promozione del benessere e della salute ed alla conoscenza e relazione con la propria comunità di appartenenza.

Il complesso delle attività che l'aggiudicatario metterà in atto per la gestione del servizio oggetto di gara dovranno trovare riferimento nel percorso di qualità previsto dalla normativa per l'accreditamento.

In particolare nel progetto dovranno, anche, essere evidenziate in modo dettagliato:

- le prestazioni alberghiere costituite da: fornitura e somministrazione dei pasti, colazione e pranzo (compreso eventuale approvvigionamento delle materie prime), con particolare attenzione alle necessità di alimentazione specifica della persona, alle occasioni particolari, alle feste; fornitura del pasto agli operatori presenti, da consumare insieme agli ospiti; fornitura di prodotti monouso e di facile consumo (guanti, bicchieri, piatti, tovaglioli etc.); fornitura di materiale sanitario per primo soccorso; pulizie quotidiane e periodiche e sanificazione di tutti i locali e di tutte le attrezzature comuni, superfici vetrate e pertinenze degli immobili e di spazi esterni e manutenzione del verde con relativa fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie; fornitura materiale di cancelleria;
- le prestazioni assistenziali, educative e riabilitative con relativa fornitura di materiali e piccole attrezzature per le attività di animazione e socializzazione e delle attività di laboratorio e quant'altro definito nella programmazione annuale dei Centri;
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili ivi compresa la sostituzione di tutto quanto previsto nell'inventario sia soggetto ad usura o danneggiamenti (a titolo di esempio: stoviglie, piccole attrezzature, etc); manutenzione spazi esterni e del verde. Per le attrezzature e gli arredi messi a disposizione presso i Centri diurni sarà redatto un inventario, per ogni struttura, da sottoscrivere contestualmente alla stipula del contratto.

Per eventuali altri servizi aggiuntivi di cui non sono disposti standard quantitativi specifici occorre tener conto delle caratteristiche della struttura e della tipologia delle persone ospitate.

Le strutture che ospitano le attività dei Centri sono dotate di spazi che si prestano ad essere utilizzati sia per iniziative di coinvolgimento della comunità locale, sia per specifiche progettualità, anche nei tempi in cui i Centri non esplicano la propria attività oggetto di gara. Naturalmente questa distinta progettualità, per la quale sarà necessaria una specifica autorizzazione da parte della stazione appaltante, dovrà tener conto sia della compatibilità ambientale e di contesto, sia degli indirizzi di programmazione socio-sanitaria della Società della Salute della Valdinievole.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Stante le caratteristiche individuali delle persone con disabilità inserite nei Centri si rende necessario definire un approccio che metta al centro la persona attorno alla quale costruire i vari interventi in modo da consentire il maggior grado possibile di soddisfazione delle aspettative personali.

E', dunque, fondamentale prevedere, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, una offerta ampia ed articolata di attività in grado di rispondere ai diversi bisogni, riuscendo, contemporaneamente, a ricondurre ad una dimensione organica le diverse tipologie di intervento.

Fa carico al soggetto aggiudicatario la gestione, con la tenuta e l'aggiornamento della cartella socio-sanitaria dell'ospite e ogni altra documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività, nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 8- DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio oggetto del presente appalto è di tre (3) anni a partire dalla data di stipula del contratto.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del medesimo decreto; in caso di mancata stipulazione, l'Operatore Economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore è obbligato ad accettare, alle condizioni previste dal contratto, una variazione in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto dell'importo contrattuale complessivo originario, qualora necessaria per il completamento dell'oggetto del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva un'opzione di proroga per n° 2 ulteriori anni. In tal caso, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 9 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse nonché integrare i livelli di prestazioni.

Il costo del servizio è quantificato come da tabella allegata:

GESTIONE DI CINQUE CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI DA ORGANIZZARSI SUL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE <u>CPV 85311200-4</u>	
Durata: anni tre	
Importo a base di gara soggetto a ribasso (Voci di spesa ricompresi a titolo esemplificativo: <i>Costi per vitto</i> <i>Costi per gestione casa</i> <i>Spese varie afferenti alla gestione del personale (formazione, spostamenti ecc)</i> <i>Utile d'impresa</i>	€ 774.828,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 3.833.845,86
Importo complessivo a base di gara	€ 4.610.173,86

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 3.833.845,86 complessivi, Il contratto collettivo applicato é il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” attualmente vigente (Codice CCNL CNEL T151); “Costo orario del lavoro per i lavoratori delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella ministeriale in vigore da ottobre 2025.

CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili

codice ATECO [88.1] Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità.

CNEL: T151

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 il concorrente si impegna a garantire l'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, non sono ammesse giustificazioni: in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Inoltre l'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36 prevede che "nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma.

Il costo della manodopera è stimato nel all'83,15% del costo totale dell'appalto per l'importo di € € 3.833.845,86 detto importo è ricompreso nelle somme soggette a ribasso con la precisazione che tale costo non è ribassabile, alla luce dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 che, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi

Relativamente alle attività oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha provveduto a valutare i rischi da interferenze e

a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che rimane depositato agli atti. I costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 1.500,00 e risultano riportati nel quadro economico dell'appalto. L'importo complessivo è al netto di Iva. L'appalto è finanziato con risorse proprie

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è disciplinata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% rispetto all'importo complessivo contrattuale, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione riferita alle prestazioni da eseguire.

La revisione è attivabile, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, esclusivamente su richiesta scritta dell'Affidatario. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici e le modalità di calcolo di cui all'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto del CPV dell'appalto. In alternativa, qualora più aderente alla natura del servizio, potrà essere utilizzato l'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevato a livello nazionale da ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito istituzionale dell'Istituto.

La Stazione Appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici di riferimento a partire dal mese di settembre dell'anno successivo all'avvio della prestazione, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della revisione prezzi.

La richiesta di revisione non potrà in alcun caso avere effetti retroattivi. Il mancato accordo tra le parti in ordine all'applicazione della revisione non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali e di adempiere a tutte le obbligazioni previste.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora intervengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in modo rilevante l'equilibrio economico originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione possono essere riconosciuti all'Appaltatore anche mediante l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta.

È in ogni caso fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante o per l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, di richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

ART. 11- MODIFICA CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Opzioni e modifiche contrattuali previste:

- Come indicato all'art. 8, in casi eccezionali e ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante potrà disporre la proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento. In tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'importo massimo stimato della proroga tecnica è pari a € 768.362,31 (Iva esclusa).

- Opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice:
la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni .
Importo previsto: € 3.073.449,24 (IVA esclusa).
L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza contrattuale.
- Modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice ("quinto d'obbligo"): la stazione appaltante può imporre variazioni (in aumento o in diminuzione) fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, da eseguirsi alle condizioni originarie.
Importo massimo stimato: € 922.034,77 (IVA esclusa).
- Modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a):
la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione nei seguenti casi:
 - aumento del numero di operatori a fronte di esigenze sopravvenute;
 - introduzione di nuovi servizi correlati all'oggetto dell'appalto a seguito di disposizioni normative intervenute in corso di contratto.
- Clausola di rinegoziazione (art. 9 del Codice):
in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, non imputabili alla normale fluttuazione del mercato, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede. Gli oneri derivanti potranno essere coperti anche mediante l'utilizzo delle economie di gara.

Valore economico

L'importo triennale a base di gara è pari a € 4.610.173,86 (IVA esclusa), così articolato:

- € 3.833.845,86 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023;
- € 1.500,00 per oneri della sicurezza da interferenze (DUVRI), non soggetti a ribasso;
- € 774.828,00 quale importo soggetto a ribasso d'asta, comprensivo – a titolo esemplificativo – dei costi per vitto, gestione delle strutture di accoglienza, spese di funzionamento, formazione e spostamenti del personale, nonché utile d'impresa.

Valore complessivo stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, proroga tecnica e quinto d'obbligo di cui all'art. 120, commi 9, 10 e 11, è pari a € 9.374.020,18 (IVA esclusa), così determinato:

Voce	Importo (€)
Importo triennale a base di gara	4.610.173,86
Opzione rinnovo (2 anni)	3.073.449,24
Opzione proroga tecnica (6 mesi)	768.362,31
Opzione "quinto d'obbligo"	922.034,77

Voce	Importo (€)
Totale opzioni	4.763.846,32
Totale valore complessivo stimato (IVA esclusa)	9.374.020,18

Quadro economico complessivo

Il quadro economico complessivo dell'intervento, comprensivo degli oneri accessori e dell'IVA, risulta così articolato:

Voce	Importo (€)
Valore complessivo stimato dell'appalto (IVA esclusa)	9.374.020,18
Contributo ANAC	660,00
Incentivi tecnici (1% sull'importo triennale a base di gara)	46.101,74
Corrispettivo SUA (0,75% + 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000, sull'importo a base di gara + opzioni)	17.500,00
IVA 5% sull'importo triennale	230.508,69
IVA 5% sulle opzioni	238.192,32
TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	9.906.982,93

ART. 12 - PERSONALE

La dotazione del personale per ogni profilo professionale dovrà avere come riferimento il "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41".

Rispetto a tali parametri, vista la complessità delle forme tipologie di disabilità e delle esigenze individuali e di gruppo, occorre un'intensità assistenziale e una complessità organizzativa molto alta al fine di realizzare un intervento assistenziale, educativo e riabilitativo, personalizzato e di gruppo, pertanto dovranno essere garantiti incrementati i parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione, specificando che attualmente il personale impiegato è inquadrato nel CCNL Cooperative sociali.

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia; gli operatori devono essere in possesso della patente B

L'Aggiudicatario inoltre, dovrà dimostrare che il personale che impiegherà nelle strutture, è stato adeguatamente informato e formato:

- a) per le materie della sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente,
- b) per l'applicazione del manuale di autocontrollo,
- c) per la corretta gestione delle procedure di somministrazione e conservazione degli alimenti descritti nel manuale di autocontrollo che sarà redatto e fornito dall'Aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta tecnica ed applicato dal personale individuato dalla stessa.

Il monte ore complessivo annuale comprende anche le attività di organizzazione, di amministrazione, gestione e coordinamento del servizio, oltre che di quelle necessarie agli

operatori per garantire le funzioni di raccordo con i referenti territoriali sociali e sociosanitari al fine della programmazione, coordinamento e verifica degli interventi (riunioni di équipe, incontri con gli operatori della Società della Salute ecc.), oltre che con insegnati, referenti di attività sportive, ricreative, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, ecc.

Complessivamente, si prevede un impiego annuale per almeno:

COORDINATORE	Ore 6.990
ASSISTENTI DI BASE (OSS/ADB)	Ore 22.774
EDUCATORI/Animatori	Ore 19.778
Psicologo/Fisioterapista/Esperti attività riabilitative	Ore 6.698

Nell'offerta tecnica si richiede di dettagliare la suddivisione delle ore per i cinque centri semi residenziali.

Gli operatori dell'Aggiudicatario prestano il loro lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio e rispondono del loro operato esclusivamente all'Aggiudicatario. In caso di sciopero l'Aggiudicatario s'impegna a garantire i contingenti minimi di personale concordato con il Consorzio, trattandosi di servizi che prevedono l'applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Aggiudicatario, da indossare in modo visibile, contenente il nome dell'Aggiudicatario e il nome dell'operatore per esteso.

Gli operatori e l'Aggiudicatario sono tenuti al segreto professionale. L'Aggiudicatario sarà nominato da questo Consorzio responsabile esterno del trattamento dei dati, effettuato in forza di rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 e s.m.i.

Nel caso intervengano variazioni alla normativa vigente in materia di parametri del personale in dotazione al servizio, l'Aggiudicatario è tenuta all'immediato adeguamento del servizio secondo le nuove disposizioni su esplicita richiesta del Consorzio.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi delle persone inserite. L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista psicofisico, morale e professionale, con idonea formazione e qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Sarà facoltà del Consorzio chiedere all'Aggiudicatario di allontanare i dipendenti che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lamentela ovvero tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'Aggiudicatario è titolare della piena responsabilità di tutte le attività svolte all'interno delle strutture sia dal personale che dagli ospiti ed è tenuto:

- a dotare di divise e calzature il personale e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari, oltre a provvedere all'acquisto di dispositivi di buona qualità;

- a predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa, relativamente al personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, che dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità;
- ad attivare ed utilizzare le risorse interne ed esterne per la realizzazione dei programmi d'attività presentate nell'offerta tecnica, rispondenti alle esigenze ed interesse degli ospiti, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio e/o del servizio civile volontario;
- ad adottare strumenti di rilevazione elettronici degli orari del proprio personale che potranno essere sottoposti a verifica da parte del Consorzio;
- a garantire l'organizzazione delle risorse umane rimanendo personalmente responsabile del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso il Consorzio e della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti;
- a garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato;
- ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni disciplinari del Consorzio uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite;
- a fornire, all'inizio del periodo contrattuale, al Coordinatore del servizio l'elenco nominativo degli addetti che saranno impiegati nel servizio, distinti per ciascuna struttura. In tale elenco dovrà essere evidenziato il contratto di lavoro applicato al suddetto personale impiegato e dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale;
- a garantire presso ciascun centro la presenza continuativa nel corso dell'orario di apertura del servizio di personale formato ed in possesso di specifico certificato di esecutore BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation).

Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale dipendente dell'Aggiudicatario (malattia, ferie, infortunio, maternità ecc.) e pertanto dovrà provvedere a sostituire la/le unità mancanti con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale ed analoga esperienza, limitando al massimo il "turn over".

ART. 13 - FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio un'adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura della SdS il piano formativo annuale che coinvolgerà gli operatori impegnati nel servizio oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a realizzare la formazione obbligatoria prevista per legge.

ART 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL CCNL

E' obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato è il "Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo" (siglato il 6/1/2024)

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligato a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicatario s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicatario s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Committente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e s'impegna a nominare, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga effettuata tale comunicazione, verrà considerato Responsabile del Trattamento Dati il legale rappresentante dell'aggiudicatario.

ART. 16- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicatario deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e, conseguentemente, non vi sono costi ad esso legati.

ART. 17- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITA' E SVANTAGGIATE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 18- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILITA' OCCUPAZIONALE (Clausola sociale)

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di

settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, salvo esplicita rinuncia individuale

L'aggiudicatario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

- Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.

- La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

- La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il personale che attualmente svolge il servizio è indicato nella tabella disponibile presso gli atti della Stazione Appaltante.

Tale documentazione è messa a disposizione degli operatori economici interessati, previa richiesta formale, ai fini della predisposizione del piano di riassorbimento da allegare all'offerta tecnica, nel rispetto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

La tabella contiene l'elenco del personale impiegato, con indicazione dei profili professionali, livelli contrattuali, monte ore settimanale e sede di lavoro.

ART. 19 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono richieste le seguenti figure professionali:

- un coordinatore tecnico del progetto, responsabile del servizio, con funzioni di direzione e coordinamento, con esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni in tema di gestione del personale e di servizi educativi/assistenziali a favore di persone disabili. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere corredato della documentazione utile a comprovare i suddetti requisiti. Il coordinatore avrà anche il compito di tenere il collegamento con i competenti livelli operativi della stazione appaltante con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento del servizio con cadenza, di norma, mensile

- Addetto all'assistenza diretta alla persona (OSS o ADB): con il compito di collaborare negli interventi di vita comunitaria e personali, facendo parte dell'equipe operativa, di assicurare l'igiene personale e tutto ciò che riguarda la cura della persona, oltre ad avere mansioni di ordine generale per la conduzione del centro (distribuzione del servizio mensa, assistenza per spostamenti e mobilità personale, riordino e sanificazione giornaliera dei locali. Inoltre,

collabora ad azioni di assistenza personalizzate, nell'aiuto alla mobilitazione, all'uso appropriato degli ausili e attrezzature per favorire il mantenimento di posture corrette in relazione alle indicazioni date dagli specialisti, al posizionamento delle persone in carrozzina. Dovrà essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario, o in alternativa ADB, oltre a comprovata e documentata esperienza nel settore;

- Educatore e/o Animatore: con il compito di facilitare, promuovere e sostenere le relazioni interpersonali, mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi in grado di incidere positivamente sulla qualità di vita e sul benessere globale delle persone inserite. Dovrà altresì predisporre attività riabilitative, di animazione e di socializzazione rispondenti ai bisogni degli ospiti

L'educatore dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di specifica qualifica di educatore-animatore, e/o di laurea di educatore professionale, e/o di lauree affini (scienze dell'Educazione e della Formazione, Psicologia) con documentata esperienza professionale riconosciuta nel settore specifico della disabilità.

- Assistenza infermieristica (eventuale): con il compito di erogare l'assistenza infermieristica per tutte le attività comprese nel proprio profilo professionale, mantenere un costante e continuo rapporto con il medico curante e la famiglia per gli aspetti sanitari.

- Addetto ai servizi generali di pulizia: operatore con il compito di effettuare le pulizie, ordinarie e straordinarie, dei locali del Centro in orari diversi da quelli di aperture.

- Esperti nelle attività riabilitative: con il compito di attuare interventi individuali e/o di piccolo gruppo finalizzati al recupero, miglioramento, mantenimento dei livelli motori, corporei, intellettivi e relazionali delle persone inserite nel centro

Si richiede inoltre di individuare un medico neuropsichiatra/psichiatra con funzioni di consulenza sanitaria e di sostegno alle famiglie dei soggetti inseriti.

Nello specifico il suo ruolo all'interno del centro sarà quello di visionare, valutare e coordinare tutti i bisogni relativi alla "salute" sia fisici che psichici, in stretta collaborazione con tutti gli altri operatori presenti nella struttura e con i servizi esterni, dai servizi territoriali a quelli ospedalieri, alle strutture di II° livello.

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell'appaltatore.

ART. 20 – UTENZE, MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE

Per l'esercizio delle attività è necessario che l'aggiudicatario disponga di una sede operativa sul territorio di competenza della Società della Salute della Valdinievole dotata delle attrezzature necessarie, fra le quali il telefono e le attrezzature informatiche per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta. Nel caso in cui l'aggiudicatario non disponga di una sede sul territorio dovrà impegnarsi a reperirla e a renderla funzionante prima dell'inizio del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un numero sufficientemente adeguato di automezzi (pulmini attrezzati) per garantire lo svolgimento delle attività esterne. Gli oneri derivanti dagli spostamenti e dalla gestione e manutenzione degli automezzi saranno completamente a carico dell'aggiudicatario

Il Progetto dovrà esplicitare inoltre la possibilità di autorizzare gli operatori impegnati nei Centri alla guida di eventuali mezzi di trasporto messi a disposizione dalla stazione appaltante..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le utenze derivanti dalla gestione dell'attività, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario le competenze indicate nel capitolato relative alla sicurezza, antincendio, primo soccorso e quanto previsto dal Dlgs. 81/08 e s.m.e i. ;

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere ad ottemperare, nei tempi richiesti, alle eventuali prescrizioni emesse dalla Commissione Multidisciplinare di cui alla L.R.T. 41/2005 e successive integrazioni.

Inoltre deve collaborare nei vari percorsi previsti dalla normativa sull'accreditamento - L.R.82/2009 - per l'appropriatezza organizzativa e metodologica degli interventi e la valutazione della soddisfazione delle persone inserite .

Deve inoltre provvedere a comunicare il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.e i.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- acquisto materiale di qualsiasi genere per la realizzazione delle attività (ticket, biglietti, entrate piscine//materiale cancelleria, giochi, prodotti igiene, piccole attrezzature varie (utensili da cucina, stereo/radio/ecc..) e tutto quanto necessario allo svolgimento della programmazione prevista;
- manutenzione e pulizia dei locali;
- acquisto prodotti alimentari per la merenda e eventuali pasti se previsto da progetto;
- mezzi di trasporto per uscite e attività esterne.
- manutenzione ordinaria beni immobili e beni mobili

Le attrezzature ed i beni mobili, di proprietà della stazione appaltante, siti nei locali dove verranno realizzate le attività vengono affidati al soggetto aggiudicatario che ne diventa il consegnatario, e dovranno essere utilizzati per le attività individuate, con la diligenza del buon padre di famiglia: Alla firma del contratto la stazione appaltante provvederà a redigere un inventario dei beni allocati nei vari Centri, e necessari allo svolgimento delle attività. Tale inventario sarà allegato al contratto. La stazione appaltante provvederà ad aggiornare tale inventario, di volta in volta, nel momento in cui saranno implementati, o dimessi, i suddetti beni.

ART. 21- SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)

Al fine di una corretta e ponderata valutazione e formulazione dell'offerta, ciascun concorrente potrà effettuare specifico sopralluogo presso i Centri Semi residenziali di cui all'art. 1 con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla determinazione dell'offerta. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti dovranno inoltrare richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it. non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando indicando: A) denominazione concorrente, indirizzo, numero di telefono, di e-mail e di p.e.c.; B) nome, cognome e relativi dati anagrafici del rappresentante legale e/o della persona delegata; C) oggetto della gara; Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni

stabiliti dal Consorzio. La data del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, dal rappresentante legale o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante del concorrente, che sia comunque riconducibile alla struttura organizzativa del concorrente, mediante delega da quest'ultimo sottoscritta digitalmente. Il soggetto che effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara. Nel caso di Associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuata da uno qualsiasi dei soggetti concorrenti che intendono associarsi o consorziarsi. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante.

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è nulla ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto disposto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio vista la particolare utenza a cui il servizio è rivolto, che richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo tra Committente ed Aggiudicatario.

ART. 23 - GARANZIA PROVVISORIA

Secondo la disciplina dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN -----

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

Deve inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di

certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNIISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 24- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione verrà effettuata con apposito atto della Sua della Provincia di Pistoia a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio realativo ai soli elementi dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità sarà effettuato sorteggio

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione

appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 14;

-l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula a sue spese, delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata del contratto:

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nelle strutture, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro che dovrà essere pari ad almeno € 5.000.000,00 UNICO in ambito RCT e RCO. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto e più precisamente: "GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI DELLA ZONA VALDINIEVOLE - PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2028". In alternativa, qualora l'aggiudicatario avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto dell'appalto ed i massimali sopra richiesti, dedicati all'appalto. Sia la polizza, o in alternativa l'appendice, dovranno riportare tutte le garanzie aggiuntive di seguito richieste. Resta ferma l'intera responsabilità della Società aggiudicataria anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza. Inoltre la polizza/appendice dovrà riportare espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel capitolato di gara:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte. Il Consorzio SDS è considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti. Gli ospiti dovranno essere considerati terzi fra loro;

- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Consorzio, dei suoi amministratori e dipendenti;

- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 200.000,00;
- danni ai locali ed alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, furto, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
- danni derivanti dalla distribuzione, trasporto, somministrazione di generi alimentari compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli ospiti;
- la polizza dovrà prevedere l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio;
- estensione nell'ambito della garanzia RCO ai danni o lesioni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni da questa prevista, cagionati ai prestatori dipendenti e parasubordinati (compreso il decesso) e l'estensione alle malattie professionali contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione;
- danni derivanti da violazioni del D.lgs n. 81/2008;
- danni derivanti da violazione del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Polizza assicurativa per il Rischio Locativo per incendio, danni materiali e diretti ai locali del proprietario con una somma assicurata di Euro 3.500.000,00 per tutti gli edifici oggetto dell'appalto. All'interno del contratto assicurativo dovrà essere precisato che il Consorzio è considerato terzo e si rinuncia alla rivalsa nei confronti del Consorzio, dei suoi amministratori e dipendenti. La presente polizza dovrà prevedere anche la copertura della garanzia "Ricorso Terzi" con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00;
- Polizza assicurativa per il Rischio Infortuni subiti dagli ospiti del servizio nello svolgimento delle attività sia nelle sedi che durante tutte le attività promosse dai servizi stessi all'esterno delle strutture in qualunque orario e qualunque giorno dell'anno. I massimali per ospite non devono essere inferiori ad Euro 80.000,00 per il caso Morte, a Euro 80.000,00 per il caso Invalidità Permanente, a Euro 5.000,00 per rimborso spese sanitarie (comprese spese per occhiali/lenti e spese/apparecchi odontoiatrici). I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto, pertanto sino al 30 settembre 2028. Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo

opposte al Consorzio o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico dell'aggiudicatario. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dai contratti di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati; il Consorzio verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all'aggiudicatario che prenderà in gestione quanto previsto dall'appalto e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

ART. 26- STIPULA CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Faranno parte del contratto, il presente capitolato speciale, il progetto del servizio ed i documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica compresi eventuali servizi aggiuntivi e proposte migliorative.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'esecuzione del contratto potrà iniziare, qualora sussistano i presupposti di legge, per motivate ragioni e in situazioni di urgenza, anche prima della stipula formale, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e subordinatamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti di capacità a contrarre da parte dell'aggiudicatario, nonché alla costituzione della cauzione e delle garanzie previste dai precedenti articoli (quali la copertura assicurativa e la garanzia definitiva).

In tale fase, pur in assenza del perfezionamento formale del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto a tutte le spettanze pattuite.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della garanzia denominata «garanzia definitiva» che viene richiesta nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (D.P.R. 13/02/1959 n° 449 e ss.mm.ii. e legge 10/06/1982 n° 348) o fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito.

La garanzia fidejussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Committente e l'aggiudicatario, sempre che allo stesso Ente Appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Committente senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1957 del C.C.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Committente, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e "assicurati" deve espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, il Consorzio.

ART. 28 - VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA'

Ai fini del presente Capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in appalto sono di competenza del Responsabile Unico di Progetto e del DEC nel rispetto dei ruoli assegnati ad ognuno dal Codice dei Contratti.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, mediante proprio personale tecnico, periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'aggiudicatario dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti

vigenti o emanandi saranno accertate dagli uffici di Sds, mediante verbali dei quali sarà data formale comunicazione all'appaltatore da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di notifica che avverrà tramite posta certificata.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità conseguenti che saranno graduate in rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Qualora il Committente, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo di penale.

A seguito dell'irrogazione di numero 5 penali, durante la vigenza del contratto, il Committente si riserva di dare applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Per quanto concerne l'entità delle penali applicabili a fronte di infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi esse verranno quantificate in misura variabile a seconda della gravità dell'inadempienza fra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale secondo quanto disposto dall'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere oggetto di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, i seguenti inadempimenti:

- in caso di constatata negligenza in capo all'appaltatore o suoi dipendenti o incaricati, in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale;
- nel caso di mancato adeguamento da parte dell'appaltatore alle condizioni previste dal contratto nel termine indicato nella richiesta di regolarizzazione;
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- in caso di altri disservizi ed inefficienze gravi derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, fatto salvo che il grave inadempimento non costituisca causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate.

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di servizi di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, espressamente nominato con atto formale.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente come dettagliato all'art. 31 c. 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. Il DEC può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni da altri dipendenti dell'Ente Committente

ART. 30- ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 31 - COMPITI DELLA SDS

La competente struttura della SdS mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto.

La stazione appaltante avrà la funzione di:

- rilevare ed analizzare il bisogno;
- definire i criteri e la programmazione degli interventi;
- elaborare il progetto individuale per ogni singolo utente in relazione alla sua partecipazione alle attività del presente servizio, con indicata la frequenza, gli obiettivi generali da raggiungere, oltre a prevedere inizio e conclusione;
- inserire e dimettere le persone con disabilità, gestire i rapporti con le famiglie e con le associazioni di categoria
- controllare il funzionamento gestionale e la qualità delle prestazioni erogate
- condividere, monitorare e verificare la programmazione annuale e l'andamento delle attività
- condividere e verificare i progetti individualizzati di ogni singolo ospite
- coordinare i rapporti sia fra i diversi servizi della Zona/SdS, sia con gli Enti e le Agenzie del territorio (Istituzioni Scolastiche, Comuni, Terzo Settore, etc.)
- attivare i servizi specialistici presenti sul territorio per interventi di competenza in relazione al progetto di vita della persona con disabilità (es. progetto PASS)

ART. 32 - COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO.

Sono a carico dell'aggiudicatario, oltre a quanto già richiesto espressamente:

- eventuali rimborsi al personale per le spese non programmate e/o fuori sede
- mezzi necessari per gli spostamenti del personale coinvolto;
- qualsiasi tipo di materiale e strumentazioni funzionali all'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, si impegna:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;
- a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a formare il proprio personale in termini di sicurezza sul lavoro e dovrà fornire alla SdS, entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta, i documenti attestanti l'attività formativa effettuata nei confronti del personale impiegato;

- ad assicurare l'osservanza di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nella gestione della propria attività e nei confronti del personale impiegato, corrispondenti ai livelli di inquadramento dichiarati nell'offerta;
- a garantire che il personale impiegato nel servizio svolga in modo professionale e responsabile i compiti assegnatigli, instauri rapporti cordiali con gli utenti, non accetti danaro dagli stessi a qualsiasi titolo corrisposto e collabori con gli altri professionisti;
- ad assicurare la reperibilità del Coordinatore, comunicandone preventivamente ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi;
- a sostituire il Coordinatore assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi;
- a sostituire tempestivamente il personale assente, comunicando gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall'inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;
- a sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta, i lavoratori che non rispettino tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all'incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli ospiti, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della SdS;
- a consegnare la documentazione atta a dimostrare l'idoneità lavorativa, i titoli e l'esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
- a collaborare con la SdS nella gestione degli eventuali reclami;
- a dimostrare la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
- a rendere nota ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale;
- a comunicare tempestivamente l'eventuale perdita da parte propria o dei soggetti specificati all'art. 10 anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l'acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa;

ART 33 RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le modalità di rendicontazione dovranno seguire indicazioni e disposizioni che saranno fornite dalla Società della Salute in relazione ai fondi di provenienza delle risorse economiche impiegate, successivamente all'aggiudicazione del servizio

L'aggiudicatario potrà emettere fatture mensili, per ciascun mese di funzionamento del servizio. Ciascuna fattura dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una relazione tecnica in formato scritto, nella quale dovranno essere documentati:

- l'impiego della manodopera, con indicazione delle attività svolte e delle ore di lavoro dedicate;
- l'utilizzazione dei costi di gestione indicati nell'appalto della gara, specificando eventuali scostamenti rispetto al piano previsto e le motivazioni.

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato.

Solo al termine di tali verifiche, l'aggiudicatario - su indicazione del RUP - potrà emettere la relativa fattura.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: Società della Salute Valdinievole – Via Cesare Battisti 51017 Pescia

Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

il numero di CIG dell'affidamento

il riferimento alla Determinazione di aggiudicazione e all'impegno di spesa (autorizzazione) e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Sds, perciò, pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.

Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

ART. 34 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Sds Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Sds Valdinievole (www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente)

ART. 36 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dal Committente, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfettaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 37- SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Qualora per il Committente si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del soggetto aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili allo stesso, il Committente si riserva la facoltà di scorrere progressivamente la graduatoria al fine di individuare, previa valutazione, il nuovo soggetto affidatario ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023

ART. 38 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

ART. 39 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

L'Ente Committente al verificarsi delle prefate inadempienze risolve il contratto mediante semplice comunicazione trasmessa tramite Posta elettronica certificata (PEC) con costituzione di messa in mora di 7 giorni.

Qualsiasi sia la ragione per la quale si addiuvine alla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese che il Committente deve sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 40 -SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' Aggiudicatario.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall' aggiudicatario.

ART. 41- NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 42 - LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdit tivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'e- conomia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzi- one immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determina- bile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei com- ponenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'im prenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 43 - RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il recesso dell'Aggiudicatario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al domicilio digitale dell'Aggiudicatario.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme del presente capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

ART.44 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto

di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

ART. 45 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie. Il ricorso all'arbitrato è escluso.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

ART. 46 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, presso il domicilio digitale (PEC) dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

ART. 47- SPESE INERENTI L'APPALTO

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutte le spese inerenti al presente appalto, compresi diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, se dovuta.

ART. 48 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Base giuridica e natura del conferimento Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. I

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 36/23), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE. Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico.

In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE

2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

ART. 49- RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Secondo le disposizioni dell'art. del d.Lgs/2023, per il presente procedura è individuato quale Responsabile Unico di progetto è il Dott. Stefano Lomi.

ART. 50 - RINVIO DINAMICO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 51 - NORMA DI CHIUSURA

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato